

# Cosa fare del TFR

ANGELO FACCINETTO

## Guida ragionata per costruirsi una pensione integrativa

**Chi ancora non ha provveduto ad iscriversi alla previdenza complementare può farlo in questi ultimi giorni. Quali moduli si devono utilizzare per effettuare la scelta e dove si trovano?**

I moduli da utilizzare sono quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e si possono trovare anche sul sito [www.tfr.gov.it](http://www.tfr.gov.it)

**Oltre ai lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, sono interessati anche i co.co.pro?**

La normativa sul conferimento esplicito o tacito del tfr si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori per i quali sussiste l'obbligo di effettuare accantonamenti ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Di conseguenza la normativa sul conferimento del tfr non trova applicazione nei confronti dei cosiddetti co.co.pro. A questi, però si applica ogni altra parte del decreto legislativo 252/05 che disciplina le forme pensionistiche complementari.

**Come è calcolata la rendita vitalizia?**

La trasformazione in rendita del montante maturato al momento del pensionamento è effettuata mediante l'applicazione dei cosiddetti coefficienti di trasformazione. Si tratta di coefficienti rappresentativi della speranza di vita e sono calcolati sulla base delle rilevazioni statistiche che riguardano la vita media della popolazione.

**Quando mancano pochi anni di lavoro al pensionamento conviene iscriversi ad una forma pensionistica complementare?**

Non esistono reali controindicazioni all'adesione ad una forma pensionistica complementare anche quando mancano pochi anni al pensionamento. In particolare non ne esistono, quando si tratta di partecipare alla forma negoziale prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro specifico. Se è vero infatti che il tempo mancante al pensionamento non consente di costruirsi una rendita apprezzabile, è anche vero che si potrà riscattare tutto il capitale maturato senza alcuna penalizzazione usufruendo, nel caso d'adesione al fondo negoziale, anche del contributo del datore di lavoro.

**La normativa si applica anche ai dipendenti di imprese con meno di 50 dipendenti?**

La normativa riguarda tutti i lavoratori dipendenti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di accantonamento del tfr a prescindere dalla soglia dimensionale delle aziende medesime. Ciò che cambia è la conseguenza che si determina nel caso in cui il lavoratore dipendente sceglia di mantenere il proprio tfr futuro in azienda: infatti, se lavora presso un'azienda che occupa fino a 49 dipendenti il tfr futuro del dipendente in questione resta effettivamente accantonato in azienda. Se, invece, il lavoratore presta la propria attività presso un'azienda con almeno 50 dipendenti il tfr futuro deve essere versato al fondo istituito presso l'Inps.

**Quali scelte si possono effettuare in merito al conferimento del tfr?**

È possibile optare tra: 1) conferimento del tfr al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al proprio rapporto di lavoro: in questo caso, se si decide di versare un contributo diverso dal tfr, si ha diritto anche al contributo del datore di lavoro; 2) conferimento del tfr ad una forma pensionistica individuale: in questo caso, qualora si decida di versare anche un contributo a proprio carico, si ha diritto al contributo del datore di lavoro solo se ciò è espressamente previsto dagli accordi applicabili al rapporto di lavoro in questione; 3) mantenere il tfr in azienda: in questo caso, se l'azienda presso la quale si lavora ha almeno 50 dipendenti nei confronti dei quali esiste l'obbligo di accantonamento e il rapporto di lavoro ha durata di almeno tre mesi, il tfr futuro sarà versato al fondo istituito presso l'Inps. Se, invece, l'azienda dalla quale si dipende ha fino a 49 dipendenti oppure il rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre mesi, il tfr futuro resterà effettivamente accantonato presso l'azienda. Qualora il tfr venga versato all'Inps nulla cambia rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda le modalità di erogazione del tfr al momento della cessazione del rapporto di lavoro: l'azienda provvederà al pagamento del tfr in unica soluzione (capitale 100%) anche con riferimento alla quota di tfr accantonato presso l'Inps. Se non si effettua alcuna scelta, si procede al conferimento tacito del



tfr. In questo caso il tfr sarà conferito: a) alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dal contratto applicabile al rapporto di lavoro salvo diversa disposizione dell'accordo aziendale; b) in caso di coesistenza di più forme pensionistiche complementari applicabili al rapporto di lavoro, alla forma pensionistica alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverse disposizioni dell'accordo aziendale; c) quando non sono applicabili le regole sopra richiamate, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps. Si deve tenere presente che se si decide di mantenere il tfr in azienda si avrà diritto di percepire la prestazione totalmente sotto forma di capitale sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia al momento del pensionamento. Se invece si decide di conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare al momento del pensionamento la prestazione può essere percepita o totalmente sotto forma di rendita vitalizia oppure in parte (almeno il 50%) sotto forma di rendita vitalizia ed in parte (al massimo il 50%) sotto forma di capitale in unica soluzione. Se però trasformando in rendita almeno il 70% del capitale si ottiene una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale si ha diritto a percepire la prestazione totalmente sotto forma di capitale.

**Cosa devono fare i dipendenti pubblici in merito al tfr?**

La normativa introdotta con il decreto legislativo 252/05 non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici fino a quando non saranno emanate specifiche norme. Al momento dunque i pubblici dipendenti non sono chiamati ad effettuare alcuna scelta.

**Se un lavoratore si iscrive ad una forma pensionistica individuale ha diritto al contributo del datore di la-**



**voro?**

Si ha diritto al contributo del datore di lavoro solo in caso di adesione ad una forma negoziale e collettiva di previdenza complementare e solo a condizione che si decida di versare il contributo minimo stabilito dal contratto. Non si ha diritto al contributo in caso di adesione ad una forma pensionistica individuale.

**Se il lavoratore non vuole aderire ad una forma pensionistica complementare, cosa deve fare per mantenere il tfr?**

Deve compilare l'apposito modulo che sarà consegnato dal datore di lavoro scegliendo l'opzione di mantenere il tfr in azienda.

**Cosa succede se si decide di mantenere il tfr?**

In caso di mantenimento del tfr in azienda se questa ha fino a 49 dipendenti il tfr resta effettivamente accantonato in azienda e quindi nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Se invece l'azienda ha almeno 50 dipendenti il tfr deve essere versato al fondo istituito presso l'Inps. In questo caso il tfr che confluisce al fondo costituito presso l'Inps resta a tutti gli effetti tfr. Ciò significa che nulla cambia rispetto alle modalità con le quali il tfr è stato gestito ed amministrato fino al 31.12.06. Restano pertanto immutate le regole relative alle modalità di rivalutazione, di pagamento in unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla possibilità di ottenere anticipazioni. Anche la richiesta di liquidazione del tfr versato all'Inps deve essere inoltrata al proprio datore di lavoro il quale provvede direttamente al pagamento dell'intero tfr dovuto (anche delle quote versate all'Inps).

**Cosa succede in caso di morte prima del pensionamento?**

In caso di morte prima del pensionamento la posizione pensionistica individuale è riscattata dagli eredi del lavoratore deceduto o dai beneficiari da lui indicati. In mancanza di tali soggetti la posizione viene devoluta a finalità sociali se il lavoratore era iscritto ad una forma pensioni-

stica individuale, mentre se era iscritto ad una forma pensionistica collettiva resta acquisita al fondo pensione.

**Cosa succede in caso di morte dopo il pensionamento?**

In caso di decesso dopo il pensionamento, se l'aderente non aveva chiesto la reversibilità la rendita cessa di essere erogata; se invece aveva chiesto la reversibilità la rendita viene erogata al beneficiario indicato. L'articolo 11 prevede inoltre la possibilità che le forme pensionistiche complementari prevedano la restituzione del montante residuo ai beneficiari indicati dal soggetto; perchè questa possibilità diventi concreta deve essere effettivamente prevista dalle forme pensionistiche complementari. Trattandosi di rendita vitalizia, la pensione complementare deve essere pagata anche in caso di sopravvivenza oltre la vita media.

**Cosa succede al tfr maturato al 31.12.06?**

Il tfr maturato fino al 31.12.06 resta comunque in azienda e continua ad essere amministrato e gestito secondo le disposizioni in vigore al 31.12.06. Cioè, nulla cambia rispetto alla situazione precedente.

**In caso di versamento del tfr all'Inps, il tfr viene liquidato ad ogni cessazione del rapporto di lavoro o viene liquidato solo al momento del pensionamento?**

Nel caso indicato, ad ogni cessazione del rapporto di lavoro il tfr maturato (anche quello eventualmente versato presso l'Inps) deve essere liquidato per intero al lavoratore. La stessa regola è applicata al momento del pensionamento.

**Il tfr viene trasferito alle forme pensionistiche complementari al netto o al lordo delle tasse?**

Il tfr è trasferito al lordo di ogni imposizione fiscale.

**Cosa succede al tfr maturato fino al momento della scelta circa la sua destinazione?**

In caso di conferimento esplicito del tfr ad una forma pensionistica complementare il tfr maturato dal 01.01.07 fino alla data della scelta resta in azienda mentre il tfr che matura a far data dalla scelta è versato alla forma pensionistica prescelta. Il primo versamento deve essere effettuato il 01.07.07 anche con riferimento ai periodi precedenti. In caso di conferimento tacito si applicano le seguenti regole: il tfr maturato dal 01.01.07 al 30.06.07 resta in azienda mentre il tfr che matura dal 01.07.07 viene versato alla forma pensionistica collettiva di riferimento. In caso infine di scelta di mantenere il tfr in azienda, se l'azienda ha fino a 49 dipendenti resta effettivamente accantonato in azienda mentre se l'azienda ha almeno 50 dipendenti il tfr che matura dal 01.01.07 deve essere versato al fondo istituito presso l'Inps.

**Si può cambiare la forma pensionistica complementare senza penalizzazioni?**

Il soggetto iscritto ad una qualsiasi forma pensionistica complementare ha diritto, passati due anni dalla data di adesione, di trasferire l'intera propria posizione individuale ad altra forma pensionistica, individuale o collettiva. Il diritto alla piena portabilità della posizione è assoluto.

**I soci di cooperative sono interessati dalla normativa sul tfr?**

Se il rapporto di lavoro sottostante alla qualità di socio è un rapporto di lavoro dipendente, la normativa interessa anche i soci di cooperative.

**Si ha diritto a sgravi fiscali sul versamento del tfr?**

La deduzione riguarda solo il contributo del lavoratore ed il contributo versato dal datore di lavoro.

**I vecchi iscritti a forme pensionistiche preesistenti mantengono il diritto a percepire tutta la prestazione sotto forma di capitale?**

I vecchi iscritti hanno la facoltà di optare tra: a) riscossione di tutto il montante accumulato unicamente sotto forma di capitale; b) riscossione del montante accumulato alla data del 31.12.06 secondo le regole a quella data vigenti e contemporanea riscossione del montante accumulato a decorrere dal 01.01.07 secondo le regole in vigore dal 01.01.07.



**Dai moduli aziendali ai dettagli della normativa la vecchia liquidazione diventa una nuova rendita vitalizia, con un percorso complesso**

**Il tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 resta comunque in azienda e continua ad essere amministrato con le disposizioni precedenti**